

DETERMINAZIONE

Numero 113 del 27 Luglio 2020

IL DIRETTORE

OGGETTO: affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria all'interno della delegazione di Sampierdarena, sita in Via Avio Federico 56 R Genova (GE) (CIG Z2B2DA971A). **Autorizzazione al subappalto**

Vista la propria determinazione a contrarre n. 109 del 15 Luglio 2020, con la quale sono stati affidati i lavori indicati in oggetto;

Vista la richiesta di subappalto formulata in data 20 Luglio 2020 e la documentazione ad essa allegata, consistente nei seguenti documenti:

- contratto di subappalto;
- dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
- POS del subappaltatore;
- visura camerale del subappaltatore;
- dichiarazione dell'affidatario, allegata al contratto di subappalto, circa la non sussistenza di forma di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

Visto l'art. 105 del D.lgs 50 del 2016, recante la disciplina in materia di subappalto e considerato che l'istanza di subappalto è pari ad € 11.600,00, oltre IVA e che, quindi, è inferiore al limite previsto dall'art. 105 del D.lgs 50 del 2016 dell'importo contrattuale, che è pari ad € 30.690,00;

Considerato che la stazione appaltante ha provveduto ad eseguire le seguenti verifiche nei confronti del subappaltatore, le quali hanno dato esito positivo:

- in data 13 Luglio 2020 ha verificato l'esistenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
- in data 13 Luglio 2020 ha verificato la regolarità contributiva dell'Impresa:

AUTORIZZA

l'impresa **WARNING S.R.L.** (P.IVA 03861050106) a subappaltare i lavori oggetto del contratto all'impresa **CANPEA SERRAMENTI DI ZACCONE ROBERTO & C. SNC** (P.IVA 02419050063) – PEC: canepa_serramenti@legalmail.it, entro il limite di € 11.600,00, oltre IVA.

PRECISA

- che in ragione del regime convenzionale dei pagamenti stabilito nel contratto di subappalto depositato presso questa stazione appaltante non si procederà al pagamento “diretto” del

subappaltatore, il quale sarà edotto di tale circostanza con la comunicazione tramite PEC del presente provvedimento;

- che è fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa;
- che il subappaltatore, prima dell'ingresso in cantiere, è tenuto a consegnare la seguente documentazione:
 - a) la Polizza R.C. di cantiere;
 - b) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.

PRECISA

che, laddove dovesse emergere l'insussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale previsti per legge, la Stazione appaltante si riserva di procedere alla revoca del presente atto, fatta salva l'applicazione di un penale pari al 10 % calcolato sul corrispettivo del contratto di subappalto

DISPONE

la trasmissione tramite PEC del presente provvedimento all'Appaltatore ed al Subappaltatore, ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE
(F.to Susanna Marotta)